

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 210

26 gennaio 2018

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 – 'DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO'

Oggetto assembleare n. 6034

Relazione

Il riscatto dell'alloggio sociale, da parte di chi vive al suo interno già da alcuni anni, rappresenta indubbiamente uno strumento importante per una maggiore e compiuta affermazione del fondamentale diritto alla casa; per gli enti che mettono in vendita l'immobile, invece, il riscatto rappresenta certamente una ulteriore possibilità di investimento nella qualificazione e nell'implementazione del patrimonio Erp ed Ers esistente.

Il riscatto dell'alloggio sociale è disciplinato dall'articolo 8 del DL 47/2014, convertito in legge 80/2014, e contenuto nel decreto attuativo del 21 giugno 2017: tale norma consegna direttamente all'inquilino il potere di iniziativa rispetto alla richiesta di riscatto dell'alloggio sociale. Tale richiesta può essere avanzata trascorsi sette anni dall'inizio della locazione, a condizione che non si posseggano altre abitazioni adeguate alle esigenze della famiglia sul territorio regionale. Chi esercita il diritto al riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere di cinque anni.

In tale contesto normativo interviene il presente progetto di legge che mira a inserire, all'interno della legge regionale 24/2001, uno specifico articolo volto a favorire l'esercizio del diritto al riscatto dell'alloggio sociale prevedendo, in particolare, che la Regione promuova l'inserimento della clausola di riscatto all'interno delle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, garantisca una corretta informazione, di concerto con gli enti locali, per l'esercizio di tale diritto e preveda anche incentivi di carattere economico per coloro che intendano riscattare l'alloggio sociale.

Il progetto di legge si compone di un unico articolo che prevede l'inserimento, all'interno della LR 24/2001, dell'articolo 37bis denominato "Riscatto dell'alloggio sociale". L'articolo 1 prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del DL 47/2014, la Regione metta in campo azioni utili a favorire e promuovere l'esercizio del diritto al riscatto dell'alloggio sociale, in sinergia con i Comuni e le loro Unioni. In particolare l'azione della Regione e degli enti locali deve essere volta a promuovere l'inserimento di specifiche clausole di riscatto all'interno delle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali e a garantire l'informazione per gli inquilini che vogliono esercitare il diritto di riscatto. Altra forma di intervento da parte della Regione viene individuata nell'erogazione di appositi incentivi per il riscatto dell'alloggio sociale anche eventualmente in collaborazione con gli Istituti di credito.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Inserimento dell'articolo 37 bis**all'interno della Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24*

1. Dopo l'articolo 37 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24 è inserito il seguente articolo 37 bis:

"37 bis

Riscatto dell'alloggio sociale

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e favorisce l'esercizio del diritto al riscatto dell'alloggio sociale di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza

abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e in particolare:

- a) promuove, in sinergia con i Comuni o le Unioni di Comuni, l'inserimento della clausola di riscatto dell'unità immobiliare all'interno delle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali;
- b) garantisce l'informazione, di concerto con gli enti locali, anche attraverso i propri siti internet e specifici sportelli informativi, relativamente alle modalità di riscatto dell'alloggio sociale;
- c) prevede, con le modalità stabilite dal programma regionale, e con l'eventuale collaborazione degli Istituti di credito, l'erogazione di incentivi per il riscatto dell'alloggio sociale."